

Ente Erogatore Sicilia

Data di pubblicazione 16/05/1987

Oggetto L.R. 13 maggio 1987, n. 18.
Provvedimenti a favore delle isole minori.

Obiettivo Il Capo II della legge in oggetto detta norme sui collegamenti marittimi in base alle quali la Regione dispone l'erogazione di contributi per potenziare i collegamenti con le isole minori. A tale scopo l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti elabora piani triennali di servizi, integrativi di quelli statali, per i trasporti veloci e con navi traghetto, di persone e cose.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono:
A) aziende di trasporto che abbiano attrezzatura tecnico- organizzativa atta a garantire la continuità dei servizi nonché mezzi riconosciuti idonei alle esigenze del traffico;
B) compagnie di navigazione che svolgono servizi di linea con le isole minori.

Azioni La Regione eroga contributi ai soggetti di cui sopra rispettivamente per:
A) servizi, integrativi di quelli statali, per i trasporti veloci e con navi traghetto;
B) trasporto di merci, anche se caricate su mezzi gommati.

Spese ammissibili A) I contributi sono commisurati alla differenza tra il costo riconosciuto ammissibile del servizio ed il ricavo presunto.
Per la determinazione del costo del servizio, rapportato al tipo di natante e alla percorrenza annua effettiva espressa in miglia marine, si fa riferimento alle valutazioni del Ministero della marina mercantile.
Il ricavo presunto è determinato sulla base delle tariffe applicate, dei programmi di esercizio regolarmente autorizzati e di un coefficiente di occupazione del mezzo da determinarsi sulla base dei dati di traffico relativi al biennio precedente.
La misura del contributo non può superare quella del disavanzo risultante dal conto economico delle linee gestite dal vettore e, comunque, non può eccedere il 50% del costo riconosciuto ammissibile per il complesso delle linee.

B) I contributi sono concessi per consentire la riduzione del 50% delle tariffe in vigore, comprensive degli oneri per le compagnie portuali.
Per le merci trasportate su navi non adibite ai normali servizi di linea, e limitatamente alle tratte tra le isole minori e i porti collegati alle isole dai medesimi servizi di linea, il contributo alle compagnie di navigazione è pari al 50% degli oneri per le compagnie portuali.

Procedure A) Il piano operativo dei servizi e quello di riparto dei contributi sono approvati con decreto assessoriale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Le relative

somme sono accreditate al Presidente della provincia regionale competente per territorio, il quale provvede all'erogazione dei contributi sulla base della documentazione atta a comprovare che siano stati interamente adempiuti gli obblighi stabiliti, munita delle dichiarazioni di regolarità dei servizi rilasciate dai sindaci delle amministrazioni comunali interessate e dalla capitaneria di porto competente per territorio.

B) La somma è accreditata al Presidente della provincia regionale competente per territorio, che provvederà all'erogazione del contributo ai singoli vettori, a presentazione di idonea documentazione.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate all'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 13 maggio 1987, n. 18 (G.U.R. 20/1987).

Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti Via Notarbartolo 9 - 90141 Palermo
